

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente
BETTIOL

La seduta ha inizio alle ore 16.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

— nei confronti del senatore Pisanò per i reati di: appropriazione indebita (artt. 81, 646, 61, nn. 7 e 11 del Codice penale) (*Doc. IV, nn. 73 e 104*),

Il Presidente, dopo aver sottolineato che il senatore Pisanò era presente per essere ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5°, del Regolamento del Senato, nelle due precedenti sedute, successivamente rinviata, comunica che lo stesso senatore è oggi impossibilitato a fornire personalmente chiarimenti alla Giunta. Ha chiesto pertanto un breve rinvio dell'esame della citata domanda di autorizzazione.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito;

— nei confronti del senatore Pisanò per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (artt. 81, 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 105*).

Dopo una breve illustrazione dei fatti che sono a base della domanda, il Presidente dà lettura di una memoria scritta prodotta dal senatore Pisanò, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento del Senato.

Dopo interventi dei senatori Petrella, Bacchi, Oliva, Li Vigni, Pecoraro, Ricci e del Presidente, la Giunta, a maggioranza, delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere e dà mandato al senatore Ricci di predisporre la relazione per l'Assemblea;

— nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (artt. 110 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 106*).

Dopo una breve esposizione preliminare, il Presidente dà lettura di una memoria prodotta dal senatore Pisanò, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento del Senato. Dopo interventi dei senatori De Carolis e Bacchi, la Giunta, a maggioranza, delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere e dà mandato al senatore De Carolis di predisporre la relazione per l'Assemblea;

— nei confronti del senatore Pisanò per concorso nel reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 109*); per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 116*).

Il Presidente svolge una breve esposizione sui fatti che sono a base delle suddette domande e dà lettura di una memoria prodotta dal senatore Pisanò, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento del Senato. All'unanimità, la Giunta, con separate votazioni, decide di proporre che le autorizzazioni siano negate e incarica il senatore Ricci di preparare le relazioni per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 7 febbraio 1974, la Giunta ha dichiarato l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche: Presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale (ricoperta dal senatore Ligios); Commissario liquidatore della Banca popolare di Foggia (ricoperta dal senatore Pepe); Presidente dell'area di sviluppo industriale di Bari (ricoperto dal senatore Rosa). Nella seduta del 14 febbraio 1974, è stata dichiarata incompatibile la carica di Presidente del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Basento (ricoperta dal senatore Salerno).

Ciò premesso, il Presidente comunica che, a tutt'oggi, e dopo la scadenza del prescritto termine, non risulta che i senatori Ligios, Pepe, Rosa e Salerno, ritualmente informati della decisione della Giunta, abbiano fatto cessare le rispettive situazioni di incompatibilità. Propone pertanto che la Giunta deliberi di aprire, a norma di Regolamento, l'apposito procedimento di contestazione nei confronti dei predetti senatori.

Il senatore Bacchi fa presente che il senatore Pepe gli ha comunicato che intende dimettersi quanto prima dalla carica dichiarata incompatibile dalla Giunta. Intervengono quindi, per alcuni chiarimenti di ordine procedurale, i senatori Pecoraro, Ricci, Tambromi Armaroli e il Presidente.

La Giunta, infine, approva all'unanimità la proposta del Presidente e delibera di instaurare l'apposito procedimento di contestazione.

Il Presidente si riserva di fissare il giorno per la discussione pubblica prevista dal Regolamento.

Successivamente la Giunta, per motivi di contemporaneità di lavori parlamentari, rinvia ad altra seduta l'esame delle altre questioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 17,10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

Seduta antimeridiana

*Presidenza del Presidente
VIVIANI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), d'iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« **Riforma del diritto di famiglia** » (41), d'iniziativa della senatrice Falcucci Franca;

« **Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice** » (34), d'iniziativa del senatore Lepre.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si prosegue nell'esame del punto n. 4 dell'emendamento 16.1 dei senatori Coppola, Falcucci Franca e Carraro.

Il presidente Viviani, ricapitolati i termini della precedente discussione, dà lettura del seguente emendamento, presentato dal senatore Licini: « L'errore sulle qualità personali è essenziale... purchè... riguardi: 4) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto doloso alla reclusione non inferiore a cinque anni, eccettuato il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio.

L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta definitiva ».

Il senatore Licini, illustrando l'emendamento, nel concordare sull'opportunità di

escludere ogni riferimento ai reati politici nonchè a quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale, sottolinea la necessità di bloccare il meccanismo della norma all'ipotesi di una singola sentenza per delitto doloso.

Il senatore Sabadini, pur dichiarandosi in linea di principio favorevole alla proposta del senatore Licini, in quanto la previsione di un delitto unico sottolinea meglio il significato morale del reato commesso, anche in considerazione dei principi recepiti nella legge Fortuna-Baslini sui casi di scioglimento del matrimonio, esprime l'avviso che nell'articolazione del punto n. 4 debba risultare confermato il riferimento ai reati politici e a quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.

Il senatore Branca, dal canto suo, rileva che l'autonomia del punto n. 4 in tanto si giustifica in quanto la norma faccia riferimento ad un singolo reato: infatti, l'ipotesi di più fattispecie criminose rientra nella sfera di operatività del punto n. 5, in cui vengono richiamate le dichiarazioni di delinquenza abituale, professionale e per tendenza. Il limite dei cinque anni di reclusione acquista pertanto un preciso significato qualitativo solo se rapportato ad un'unica fattispecie delittuosa.

Dopo brevi interventi del senatore Mariani (che si dichiara d'accordo con l'esclusione di ogni riferimento ai reati politici) e del senatore Licini, prende la parola il senatore Martinazzoli. In primo luogo egli insiste perchè la dizione « delitto doloso » venga sostituita con la formula « delitto non colposo, »: più tecnica, in quanto, a suo giudizio, l'unica fattispecie di delitto preterintenzionale è costituita dall'omicidio, la cui rilevante gravità è indubbiamente tale da legittimare un'eventuale impugnazione del consenso prestato. L'oratore si dichiara altresì d'accordo circa l'esclusione di ogni richiamo ai motivi di particolare valore morale e sociale (sui quali gli orientamenti della giurisprudenza sono estremamente variabili) e ai delitti politici che — a suo dire — in uno Stato democratico non dovrebbero avere cittadinanza alcuna.

Dichiaratosi infine d'accordo sull'opportunità di prevedere un'unica sentenza di condanna, l'oratore esprime l'avviso di non eliminare la specifica previsione dei delitti contro la moralità pubblica, il buoncostume o concernenti la prostituzione, contenuto nel testo originario della Camera.

Il senatore Carraro, preso atto degli orientamenti emersi dal dibattito, accetta la formulazione proposta dall'emendamento Licini, sottolineando che la definitività della sentenza deve essere intesa come condizione di procedibilità per l'azione di impugnazione.

Il presidente Viviani dà quindi lettura di un sub-emendamento presentato dai senatori Filetti e Mariani, al n. 4 dell'emendamento 16.1, così formulato: « 4) l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni per delitto non colposo commesso prima della celebrazione del matrimonio, tranne che non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione ».

Sul sub-emendamento Filetti si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Sabadini, Branca, Petrone e il presidente Viviani. In particolare, il senatore Branca sottolinea che il delitto deve essere stato commesso prima del matrimonio e che comunque prima di tale momento deve essere intervenuta una sentenza di condanna sia pure non definitiva.

Il presidente Viviani dà lettura di un sub-emendamento, presentato dai senatori del Gruppo comunista, con il quale vengono esclusi dal meccanismo operativo di cui al punto n. 4 i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.

Intervengono ancora per dichiarazioni di voto il senatore Martinazzoli (il quale osserva che l'errore ha rilievo in quanto riferito a fatti, non essendovi alcun bisogno di agganciarlo all'intervento di una formale pronuncia giudiziaria che può avere un significato puramente occasionale), il senatore Branca (che sottolinea l'opportunità dell'intervento di un accertamento giudiziale del fatto), del senatore Mariani, (che si dichiara d'accordo con l'impostazione del senatore

Martinazzoli) e del senatore Coppola (che preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana all'emendamento Licini, riservandosi di ritornare su alcune questioni emerse dal dibattito in sede di esame del punto n. 5).

Il relatore Agrimi, dal canto suo, si dichiara contrario ai *sub*-emendamenti presentati dai senatori Filetti e Mariani e dal Gruppo comunista e favorevole all'emendamento Licini.

A questo punto i senatori Mariani e Sabadini dichiarano di ritirare i rispettivi emendamenti.

Prende quindi la parola il rappresentante del Governo. Pur dichiarandosi in linea generale favorevole alla formulazione dell'emendamento Licini, il sottosegretario Pennacchini invita a non fare alcun cenno alla definitività della sentenza in quanto l'articolo 295 del codice di procedura civile già pre-dispone un meccanismo di sospensione del processo idoneo a risolvere i problemi sottolineati nel corso della discussione. L'oratore consiglia altresì di non prendere in considerazione l'ipotesi della riabilitazione, per la cui concessione sono oggi necessari tempi talmente lunghi da togliere ogni efficacia alla previsione normativa.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento Licini, che viene accolto con la modifica suggerita dal senatore Martinazzoli, intesa a sostituire la dizione « per delitto doloso » con quella « per delitto non colposo ».

Nel rinviare il seguito del dibattito, il Presidente sollecita la presentazione tempestiva di ogni eventuale ulteriore emendamento al punto in esame e comunque fino all'articolo 29 del testo votato dalla Camera.

IN SEDE REDIGENTE

« Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità » (16), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Nuove norme contro la criminalità » (1422), di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

« Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata » (1497), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri.

(Discussione e rinvio).

Dopo brevi parole introduttive del presidente Viviani, si apre la discussione generale.

Il senatore Petrella afferma che l'esigenza di apprestare più idonei strumenti di prevenzione criminale scaturisce dal dato obiettivo costituito dalla intervenuta modificazione qualitativa della criminalità organizzata, la quale oggi si muove secondo moduli che impongono una risposta nuova e più efficace. Ma questa risposta non deve servire a mistificare la realtà di un fenomeno, che è essenzialmente sociale, per contrabbandare soluzioni meramente repressive, che hanno come scopo effettivo quello di minacciare i principi stessi dell'ordine repubblicano. In questo senso, a giudizio dell'oratore, le misure esaminate, pur con i necessari approfondimenti, rappresentano senz'altro una scelta che può essere valutata positivamente.

Per quanto riguarda i previsti inasprimenti delle pene per i reati di cui agli articoli 628 (rapina), 629 (estorsione) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del Codice penale, giudica estremamente positivo il fatto che si è inteso operare sui massimi e non sui minimi della pena edittale, lasciando al giudice un vasto ambito di discrezionalità entro il quale modellare la risposta punitiva alla varietà delle possibili fattispecie criminose.

Parimenti positivi, a giudizio dell'oratore, appaiono tutti gli inasprimenti di pena concernenti il commercio e la detenzione illegittima delle armi.

Per quanto attiene al più vasto ambito di operatività che viene prefigurato per il giudizio direttissimo, l'oratore osserva che si tratta di un efficace strumento processuale che potrà senza dubbio consentire una risposta giudiziaria più rapida ed esemplare nei confronti di fatti criminosi di particolare gravità.

Sul problema delle indagini preliminari e dei poteri spettanti alla polizia giudiziaria, il senatore Petrella, rilevato che si tratta indubbiamente della questione di maggior delicatezza, afferma che la risposta da dare non può limitarsi ad una riorganizzazione più efficace dei mezzi e degli uomini a disposizione, problema questo che pure esiste, ma deve cercare di offrire alcu-

ne più chiare linee operative agli organi di polizia e all'autorità giudiziaria che riconducano entrambe entro gli schemi tipici delle rispettive funzioni. Si tratta quindi di studiare un efficace collegamento tra l'azione degli organi di polizia e l'autorità giudiziaria, garantendo, sin dalle prime indagini, una posizione di assoluta centralità alle funzioni del difensore. Sulla base di questi criteri ispiratori, conclude l'oratore, sarà senz'altro possibile concordare una soluzione efficace.

Il senatore Martinazzoli, dichiarandosi d'accordo con le esigenze espresse dal senatore Petrella, afferma che se è pur vero che una rifondazione organica del nostro sistema penale deve rappresentare l'obiettivo finale di una coerente azione riformatrice, è altrettanto vero che anche una metodologia legislativa gradualistica può risultare efficace se inserita in una prospettiva generale ispirata a criteri omogenei. Ora è indubbio, prosegue l'oratore, che la modificazione qualitativa intervenuta nella criminalità organizzata rappresenta un dato oggettivo a cui è necessario rispondere con strumenti più efficaci ed adeguati; in questo senso il ritocco dell'entità di alcune pene nonché lo snellimento delle procedure possono considerarsi una prima risposta valida che sottolinea, in definitiva, la funzione di prevenzione affidata al fatto stesso del processo e non contraddice al quadro costituzionale a cui è sempre necessario fare riferimento.

Per quanto riguarda il problema delle indagini preliminari e dell'interrogatorio di polizia, l'oratore sottolinea la validità delle scelte già operate dalla Commissione nel corso dell'esame dei provvedimenti in sede referente, osservando che la presenza del difensore fin dalle prime indagini garantisce un rispetto effettivo dei principi di tutela dei diritti della difesa quali sono stati via via formulati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. In tal senso l'interrogatorio deve essere visto come un mezzo di difesa dell'imputato pienamente in linea con i prin-

cipi costituzionali posti in materia e non come uno strumento meramente inquisitivo.

Concludendo, il senatore Martinazzoli si dichiara convinto che le norme in discussione rappresenteranno un utilissimo momento di ripensamento della problematica penalistica a condizione, però, che vengano varate sulla base della più ampia convergenza di opinioni tra tutte le forze che si richiamano ai genuini valori della Costituzione repubblicana.

Il senatore Mariani, nell'esprimere il proprio accordo con le norme in discussione sia per la parte processuale che per quella di diritto sostanziale, ricorda che il MSI-Destra nazionale già da due anni aveva presentato proposte di analogo tenore. Dopo aver lamentato la sconessione con cui a più riprese si è intervenuti in questa materia con provvedimenti che hanno spesso sortito effetti paralizzanti sull'efficacia della risposta repressiva, l'oratore si dichiara d'accordo con la necessità di offrire chiare indicazioni operative all'azione delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria e tali comunque da ricondurre entrambe nell'alveo dei propri compiti istituzionali.

Anche il senatore Marotta si dichiara d'accordo con le scelte operate dalla Commissione soffermandosi, in particolare, sulla pericolosità delle nuove forme di organizzazione in cui si manifestano alcuni fenomeni criminali.

Egli tra l'altro, reputa particolarmente opportune le norme intese ad ampliare la sfera di operatività del giudizio direttissimo, che costituisce di per sé una risposta preventiva ai fenomeni criminali.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Sabadini, Lugnano, Coppola, il relatore De Carolis, il rappresentante del Governo e il presidente Viviani, la Commissione decide di riprendere nel pomeriggio la discussione sugli articoli, con l'intesa di varare il provvedimento al più tardi entro la mattinata di martedì della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 13,20.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REDIGENTE

« **Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità** » (16), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Nuove norme contro la criminalità** » (1422), di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

« **Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata** » (1497), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione, esaurita la discussione generale nella seduta antimeridiana, passa all'esame degli articoli nel testo accolto in sede referente.

L'articolo 1 è approvato senza modifiche. All'articolo 2 il senatore Marotta illustra un emendamento tendente ad introdurre — in luogo della mera discrezionalità — l'obbligo per il Procuratore della Repubblica di procedere con il giudizio direttissimo nelle ipotesi dei delitti previsti dal provvedimento.

I senatori Mariani, Coppola, Valitutti, il relatore De Carolis ed il senatore Martinazzoli (quest'ultimo nonostante sia convinto del fatto che l'esperienza storica ha dimostrato che l'applicazione del rito direttissimo non ha dato i risultati sperati) si dichiarano favorevoli.

Il sottosegretario Pennacchini si dichiara invece contrario per motivi tecnico-giuridici.

La Commissione approva l'emendamento del senatore Marotta.

Il senatore Sabadini illustra un emendamento tendente ad introdurre nella penultima riga, dopo le parole « associazione per delinquere », le altre « ed altri reati ».

Il relatore De Carolis ed il sottosegretario Pennacchini si dichiarano contrari non rite-

nendo opportuna una dilatazione del rito direttissimo oltre le fattispecie espressamente previste.

Il senatore Petrone, ritenendo ovvio che quando con i reati di rapina, estorsione e sequestro di persona ne concorrano altri il giudice proceda con il giudizio direttissimo, propone un emendamento soppressivo delle parole da « nonchè per il delitto di associazione per delinquere » fino alla fine dell'articolo.

Il senatore Martinazzoli, a sua volta, prospetta l'opportunità di sopprimere i delitti concernenti le armi e gli esplosivi perchè già rientranti nella disciplina stabilita dall'apposita legge sulle armi e gli esplosivi.

Si apre un dibattito cui partecipano i senatori Marotta, Lugnano, Sabadini, Valitutti, il relatore De Carolis ed il rappresentante del Governo: a conclusione, dopo il ritiro dei rispettivi emendamenti da parte dei senatori Sabadini e Petrone, la Commissione approva un emendamento proposto dai senatori Lugnano, Sabadini, De Carolis e dal sottosegretario Pennacchini che modifica l'ultima parte dell'articolo nella maniera seguente: « per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopra indicati ».

La Commissione approva infine l'intero articolo con i suddetti emendamenti.

Gli articoli 3 e 4 sono approvati senza modifiche, nel testo accolto in sede referente.

L'articolo 5 viene approvato, dopo il ritiro di un emendamento da parte del senatore Valitutti, con due emendamenti rispettivamente al primo ed al secondo comma: il primo presentato dal sottosegretario Pennacchini eleva l'entità della multa stabilendo che essa non possa essere inferiore a lire 400 mila; il secondo, presentato dal senatore Mariani, dispone che nell'ipotesi che il colpevole consegua l'intento, alla pena della reclusione si aggiunga la multa non inferiore a lire un milione.

Gli articoli 6 e 7 sono approvati senza modifiche, nel testo accolto in sede referente.

Viene accantonato l'articolo 8 (concernente l'interrogatorio dell'indiziato), ultimo articolo già accolto in sede referente. L'esame

prosegue pertanto sul testo predisposto dalla Sottocommissione.

L'articolo 9 così dispone: « Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena da sei mesi a due anni.

In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Dopo le dichiarazioni favorevoli del relatore De Carolis e del rappresentante del Governo, la Commissione approva l'articolo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10, che concerne un eventuale inasprimento delle sanzioni che tutelano il segreto istruttorio.

Non avendo la Sottocommissione concordato una formulazione univoca della norma, la Commissione prende a base della discussione l'articolo 8 del disegno di legge n. 1422.

Il senatore Martinazzoli si dichiara contrario all'introduzione di una norma posta a salvaguardia del segreto istruttorio. Si associa il senatore Petrone.

Il sottosegretario Pennacchini, insistendo invece sull'opportunità di essa, al fine di raggiungere una base di consenso propone che l'articolo anzidetto sia stralciato dal testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 16, 1422, 1497.

Dopo un dibattito, a cui partecipano i senatori Mariani, Marotta, Martinazzoli ed il relatore De Carolis la Commissione accoglie la proposta del rappresentante del Governo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11.

Il senatore Boldrini illustra tre emendamenti: il primo tende alla soppressione dell'inciso « da guerra o tipo guerra » riferito alle armi nonchè all'inciso « da guerra » riferito alle munizioni, intendendo con ciò colpire chiunque senza licenza dell'autorità fabbrichi o introduca nello Stato o ponga in vendita o ceda a qualsiasi titolo armi o munizioni; il secondo fissa la misura minima della reclusione e della multa rispettivamente in quattro anni e in 400 mila lire; il terzo, in

via subordinata all'accoglimento del primo, tende ad introdurre un nuovo comma che esclude l'applicabilità della disposizione alla ipotesi di possesso di armi da caccia.

Si apre un dibattito a cui partecipano i senatori Mariani, Marotta, Martinazzoli, il relatore De Carolis ed il sottosegretario Pennacchini. Il senatore Martinazzoli si dichiara, in particolare, contrario al primo emendamento del senatore Boldrini, ritenendo che non sia possibile procedere alla soppressione della classificazione tra armi da guerra e non, senza modificare preventivamente la legislazione amministrativa in materia. Si dichiara invece favorevole alla fissazione di minimi di pena purchè essi siano elevati.

Il relatore De Carolis concorda con le osservazioni del senatore Martinazzoli.

Il sottosegretario Pennacchini, pur condividendo gli intenti ispiratori del primo emendamento (al riguardo dichiara che è allo studio da parte dei competenti uffici del Ministero di grazia e giustizia l'elaborazione di un apposito testo unico in materia di armi ed esplosivi), invita tuttavia il senatore Boldrini a ritirarlo, perchè l'emendamento, ove fosse approvato, causerebbe maggiori inconvenienti di quelli che potrebbe eliminare.

Il senatore Lugnano, ritenendo che la questione vada meglio approfondita, invita la Commissione ad accantonare l'intero articolo. La proposta è infine accolta.

Accantonati gli articoli da 12 a 14 in quanto logicamente connessi alla questione delle armi e degli esplosivi, la Commissione passa all'esame degli articoli successivi.

L'articolo 15 così dispone: « Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« "Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni" ».

Dopo le dichiarazioni favorevoli del relatore De Carolis e del rappresentante del Governo la Commissione approva l'articolo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 16, così formulato: « Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

"Le pene stabilite dal Codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono triplicate.

In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi" ».

Dopo le dichiarazioni favorevoli del relatore De Carolis e del rappresentante del Governo la Commissione approva l'articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 9 luglio, alle ore 9,30, e mercoledì 10, alle ore 10 e alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 19,45.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente
SPADOLINI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Bemporad e per la sanità Spigaroli.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa che l'Ufficio di Presidenza riunitosi stamattina ha previsto di tenere nelle prossime settimane, fino alla chiusura estiva, almeno tre sedute settimanali; una di esse sarà dedicata allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui problemi della ricerca scientifica.

Nel corso di tali sedute dovrà essere affrontato e auspicabilmente concluso l'esame dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno, nonchè dei disegni di legge nn. 1683 e 1684 recanti contributi straordinari alla

Quadriennale di Roma e alla Triennale di Milano e il disegno di legge n. 1659 per la retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici. Tra i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede referente dovrà essere concluso l'esame del disegno di legge n. 944, d'iniziativa del deputato Mitterdorfer, per il quale non è stata accolta la richiesta di mutamento di sede, nonchè affrontati i disegni di legge n. 1218, d'iniziativa dei senatori Artioli ed altri, sull'equipollenza della laurea in scienza della produzione animale con le lauree in scienze agrarie e in medicina veterinaria, n. 1139, d'iniziativa del senatore Bloise, sull'equipollenza fra laurea in sociologia e laurea in pedagogia e il n. 1585 d'iniziativa del senatore Valitutti, sui premi di incoraggiamento agli studenti universitari.

In sede di Ufficio di Presidenza è stata inoltre considerata l'esigenza di una rapida conclusione dell'*iter* sia dei provvedimenti di interpretazione e integrazione dell'articolo 17 della legge sullo stato giuridico (in materia un dibattito è già in corso alla Camera, ed alcuni disegni di legge sono deferiti alla 7^a Commissione del Senato), sia del provvedimento sulla statizzazione delle Università abruzzesi. È stata altresì considerata l'opportunità di svolgere un dibattito sulla tutela dei beni culturali.

Alle comunicazioni del Presidente seguono brevi interventi dei senatori Urbani, Limoni e Papa: quest'ultimo sollecita dal sottosegretario Bemporad assicurazioni in ordine alla distribuzione ai membri della Commissione del testo dei decreti delegati sullo stato giuridico del personale della scuola.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio "Francesco Morosini" di Venezia** » (867), d'iniziativa dei senatori Averardi ed Ariosto.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del relatore alla Commissione, senatore Burtulo, la Commissione unanime e con l'assenso del rappresentante del

Governo, delibera di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università» (1480).**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni; stralcio di talune disposizioni, che divengono disegni di legge nn. 1480-bis e 1480-ter).

Il Presidente dà notizia di ulteriori elementi di valutazione, forniti dal sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Di Vagno, in merito al personale delle stazioni sperimentali per l'industria, a complemento di quanto già da lui esposto nel corso della seduta di ieri.

Interviene quindi il senatore Valitutti: sottolinea che si deve decidere se si vuole approvare un provvedimento interpretativo dell'articolo 12 dei provvedimenti urgenti per l'Università, o se si vuole fare una norma innovatrice; se — come egli ritiene — si deve rimanere fedeli alla prima ipotesi, il provvedimento non potrà considerare il personale delle stazioni sperimentali dell'industria né quello dell'Istituto superiore della sanità. Queste categorie non rientrano tra quelle già equiparate, nel trattamento economico, ai docenti universitari da precedenti leggi, e ad esse è più opportuno provvedere con un'apposita normativa.

Segue una precisazione, di ordine procedurale, del presidente Spadolini.

Successivamente il sottosegretario Bemporad fornisce a sua volta ulteriori chiarimenti sul disegno di legge in discussione: esso è stato presentato dal Ministro della pubblica istruzione, a ciò sollecitato dai Ministri interessati, a fini di interpretazione dell'articolo 12 e recepisce le indicazioni contenute in alcuni emendamenti presentati (e non potuti accogliere) in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

Dopo alcune precisazioni fatte in merito dai senatori Urbani e Burtulo, il sottosegre-

tario Bemporad dà altre notizie sul modo in cui si è pervenuti alla presentazione del provvedimento ribadendo che il Ministero della pubblica istruzione non intende, con esso, rilasciare riconoscimenti o patenti di livello universitario al di là di ciò che è già stato fatto con leggi precedenti; scopo del disegno di legge è solo l'equiparazione al trattamento economico, previsto dall'articolo 12 dei predetti provvedimenti urgenti per i docenti universitari, delle categorie dei ricercatori che per la loro assimilazione alle categorie universitarie furono escluse dai benefici della legge sull'assegno perequativo al personale statale.

Rispondendo infine ad una domanda del senatore Valitutti, il rappresentante del Governo ribadisce il carattere interpretativo della normativa in esame: in questo spirito il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione in merito alla natura estensiva anziché interpretativa delle varie disposizioni, riservandosi di accogliere o meno i singoli emendamenti che verranno presentati.

Il presidente Spadolini, riassunti i termini della questione, chiede al relatore Arfè se risulta esservi stata o meno una equiparazione formale del trattamento dei direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria con quello dei docenti universitari: essa è sostanziale ma non formale — rileva il relatore — anche se le stazioni sperimentali sono considerate istituti di grado superiore ed è all'esame dell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che li qualifica istituti di grado universitario.

Tale assimilabilità è sottolineata dal senatore Urbani, che mette in rilievo come questo personale non fruisca dell'assegno perequativo, proprio in considerazione dell'accennata assimilazione al personale universitario.

Seguono brevi interventi del presidente Spadolini e del relatore Arfè, quindi il senatore Moneti afferma che la tesi più corretta — a suo avviso — è considerare solo le categorie che già per legge godono di un trattamento equiparato a quello dei docenti universitari: è opportuno quindi evitare elencazioni di tali categorie, con il rischio di premetterne alcune, e prevedere invece una

norma che chiaramente sancisca che le indennità previste dall'articolo 12 dei provvedimenti urgenti si applica a tutte le categorie equiparate, per il trattamento economico, ai docenti universitari.

Dopo un breve intervento del senatore Burtulo, prende la parola il Sottosegretario di Stato per la sanità.

L'onorevole Spigaroli fornisce alla Commissione notizie, in merito ai quesiti cui già avevano risposto nella precedente seduta i rappresentanti degli altri Ministeri interessati, sulla posizione giuridica ed economica del personale di ricerca dell'Istituto superiore di sanità: essi sono assimilabili per sviluppo di carriera ai docenti universitari, anche se non vi è una equiparazione formale — chiarisce fra l'altro, rispondendo a quesiti del presidente Spadolini e del senatore Scarpino — e fruiscono di uno speciale compenso in base all'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Interloquisce brevemente il presidente Spadolini (la legge n. 734 del 1973 li ha esclusi dall'assegno perequativo, egli dice, proprio in considerazione dell'indennità speciale di cui già godevano) e quindi il sottosegretario Spigaroli si pronuncia favorevolmente — in linea di massima — su una modifica al disegno di legge, auspicata dal personale dell'Istituto e recepita in un emendamento presentato dal relatore Arfè: nei confronti di questo personale l'assegno annuo pensionabile previsto dall'articolo 12 del più volte ricordato decreto legge n. 580, dovrebbe assorbire (stando a tale proposta), fino alla concorrenza del proprio importo, il « compenso particolare » anzidetto.

Il presidente Spadolini in proposito osserva che a tale personale sembra aver già sufficientemente provveduto la citata legge n. 519 dalla quale anzi si potrebbe evincere una incompatibilità con altre indennità del tipo di quelle previste dall'articolo 12.

Interviene quindi il senatore Urbani: egli ha parole di apprezzamento per la legge 7 agosto 1973, n. 519, che ha recepito alcuni principi fra i più avanzati elaborati con il contributo del personale dell'Istituto stesso che ha dimostrato grande maturità e responsabilità; la modifica da essi ora richie-

sta, spiega il senatore Urbani, mira soltanto a rendere pensionabile una parte, del compenso particolare di cui essi già usufruiscono, d'importo pari all'assegno annuo pensionabile di cui godono i docenti universitari, e tale richiesta pare all'oratore tutt'altro che eccessiva.

I dubbi sull'opportunità di estendere l'assegno pensionabile al personale dell'Istituto superiore di sanità sono ribaditi dal senatore Dante Rossi e dal presidente Spadolini secondo i quali la portata della norma è più ampia di quella esposta dal precedente oratore; quindi il senatore Valitutti afferma che la pensionabilità in parola potrà meglio essere prevista con una apposita normativa, piuttosto che in sede di interpretazione dell'articolo 12 dei provvedimenti urgenti per l'Università.

Dichiarata chiusa la discussione generale, dopo una breve replica del relatore alla Commissione Arfè — che raccomanda di evitare i pericoli di un formalismo pregiudizievole degli aspetti sostanziali dei problemi di categorie operanti in settori particolarmente delicati della vita nazionale — il sottosegretario Bemporad dichiara di riservarsi di intervenire in sede di esame delle singole norme e quindi la Commissione passa agli emendamenti: approva anzitutto quello, formulato dal Governo, riguardante l'estensione, del trattamento dell'articolo 12 delle misure urgenti, agli incaricati nelle accademie militari.

Viene poi dibattuta una proposta (formulata dal senatore Valitutti) di stralcio dei punti attinenti al personale delle carriere dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità: essa non vuol significare (spiega il proponente) chiusura nei confronti di dette categorie, anzi disponibilità, e mira ad assicurare un più attento esame, in sede separata, dei molteplici profili del problema.

Nel dibattito che segue, si pronunciano in senso favorevole i senatori Dante Rossi, Urbani ed Ermini; sono contrari invece il senatore Burtulo, il relatore Arfè e, a nome del Governo, il sottosegretario Bemporad.

Osservazioni nel merito della proposta sono quindi formulate dal senatore Bertola e,

nuovamente, dal senatore Burtulo, mentre il sottosegretario Spigaroli mette in chiaro che il punto da decidere consiste essenzialmente in ciò: se introdurre (o meno) il principio della pensionabilità per quella parte, del « compenso particolare » percepito dal personale in questione, che corrisponde all'assegno annuo pensionabile di cui al più volte richiamato articolo 12 delle « misure urgenti ».

Altri rilievi sono fatti dal presidente Spadolini (riguardano il terzo comma dell'articolo unico in esame), mentre il senatore Valitutti dichiara di insistere nella proposta formulata, dopo che il senatore Carraro ha prospettato la possibilità di una soluzione intermedia, che consenta, ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, di optare fra le due soluzioni in discussione: quella prevista dal testo governativo (ossia la pura e semplice estensione della normativa dell'articolo 12 sopra ricordato) o quella vigente a norma della legge n. 519 del 1973.

Ha nuovamente la parola il sottosegretario Spigaroli per precisare la portata del terzo comma dell'articolo unico, in riferimento all'assegno personale pensionabile di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge n. 519 testè menzionata, che si collega al trattamento recentemente introdotto per l'alta dirigenza.

Prendendo atto di tali precisazioni il senatore Carraro riconosce di non disporre di un quadro chiaro della normativa che riguarda il trattamento delle varie categorie di cui si tratta: non volendo pertanto nè danneggiare nè privilegiare talune di esse rispetto ad altre, non insiste sulla propria proposta.

Seguono altri interventi dei senatori Papa e Burtulo, e quindi la proposta di stralcio (del punto 1 del primo comma e dei commi terzo, quarto e quinto) viene accolta dalla Commissione.

Conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti del relatore alla Commissione Arfe — all'anzidetto punto 1 ed ai commi secondo, terzo e quinto — tendenti ad introdurre il principio della pensionabilità del « compenso particolare » con i criteri sopra precisati.

Si prende quindi in esame un'altra proposta del senatore Valitutti: mira allo stralcio del punto 3 del primo comma ed è illustrata dal proponente in termini analoghi a quelli dianzi riferiti per la precedente richiesta di stralcio. Si dichiarano in termini negativi i senatori Dante Rossi, Burtulo, e Stirati, mentre sono favorevoli i senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola e Perna.

Sulla normativa in discussione un chiarimento è fornito, al senatore Scarpino, dal presidente Spadolini; e quindi, dopo un invito dello stesso senatore Scarpino a non anticipare, per il personale delle stazioni sperimentali per l'industria, una revisione dello *status* da attuarsi organicamente nel quadro della ristrutturazione di tali Istituti, si pronunciano contro la proposta di stralcio sia il relatore alla Commissione sia il sottosegretario Bemporad.

Lo stralcio successivamente viene accolto dalla Commissione.

Il senatore Moneti poi illustra un emendamento tendente ad introdurre una disposizione di carattere generale, con cui il trattamento economico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 580 viene esteso ad ogni categoria di personale assimilato, sotto il profilo della carriera, a quello dei professori, degli incaricati e degli assistenti universitari, in virtù di leggi vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge stesso.

Su invito del sottosegretario Bemporad l'emendamento è poi ritirato dal proponente.

Il primo comma è accolto infine, con le modifiche introdotte, in un testo coordinato suggerito dal senatore Burtulo.

Anche il secondo comma viene poi approvato con modifiche di coordinamento, che tengono conto dei precedenti emendamenti.

Il relatore alla Commissione illustra quindi due emendamenti, uno principale ed uno subordinato: riguardano l'applicazione dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge n. 580 (sull'inquadramento dei professori aggregati nel ruolo dei professori universitari) o, in generale, a tutte le categorie, tra quelle considerate nei precedenti commi, per le quali la normativa in atto prevede l'equiparazione con la carriera dei professori aggregati (emendamento principale), ovvero, in

particolare, al personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (emendamento subordinato).

Dopo un intervento del senatore Valitutti, contrario all'emendamento principale, il sottosegretario Bemporad manifesta la propria preferenza per l'emendamento subordinato e questo è accolto dalla Commissione, dopo che il proponente ha dichiarato di non insistere sull'emendamento principale.

Una richiesta di chiarimenti sui limiti di applicazione del provvedimento in esame, nel testo accolto, viene quindi formulata dal senatore Carraro; rispondono il sottosegretario Bemporad ed il presidente Spadolini.

Su un altro emendamento, relativo al personale docente delle accademie dell'Esercito, il relatore Arfè dichiara poi di non insistere, ed infine la Commissione approva l'articolo unico nel testo modificato, dopo annuncio di astensione dal voto dei senatori comunisti, e dopo che il senatore Perna ha espresso in via generale le riserve del Gruppo stesso nei confronti dei molti provvedimenti diretti a disciplinare in modo settoriale e non organico i problemi retributivi delle varie categorie dei pubblici dipendenti, avvertendo che i senatori comunisti intendono evitare, per il futuro, che altri provvedimenti del genere vengano trattati in Commissione in sede deliberante.

Resta inteso che le parti stralciate dal provvedimento formeranno due distinti disegni di legge: l'uno recante: « Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai dirigenti di ricerca e dai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità » (1480-bis), e l'altro concernente: « Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria » (1480-ter).

La seduta termina alle ore 13,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente

MARTINELLI

Interviene il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile Preti.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62** » (1648), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri. (Discussione e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Santi.

Premesso che in occasione della discussione del disegno di legge n. 1392, poi divenuto legge 14 febbraio 1974, n. 62 — recante modificazioni ad articoli del codice della strada — non fu possibile accogliere alcuni emendamenti predisposti da un apposito comitato ristretto della 8ª Commissione, data l'imminenza di alcune scadenze comunitarie, il relatore fa presente che il provvedimento in discussione intende ovviare a talune delle più gravi conseguenze determinate dal mancato accoglimento dei predetti emendamenti. In particolare si intende mitigare alcune norme eccessivamente severe nei confronti dei guidatori ultrasessantacinquenni, specie per quanto concerne le categorie dei tassisti e degli autotrasportatori.

Il senatore Santi illustra quindi tre articoli sostitutivi dell'originario articolo unico del disegno di legge.

Con tali articoli, fermo rimanendo il limite dei 60 anni di età per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati adibiti al trasporto di persone, si subordina ad un'apposita visita medica biennale, tendente ad accertare la sussistenza

delle condizioni psico-fisiche ed attitudinali, il mantenimento delle concessioni di guida per coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore ai 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose, nonché macchine operative.

Il relatore conclude auspicando la sollecitata approvazione del disegno di legge nel nuovo testo da lui proposto.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Avezzano Comes, sottolinea l'opportunità di introdurre un limite massimo di età per la guida di veicoli di grosse dimensioni destinati al trasporto di cose.

Il senatore Piscitello, cui si associa il senatore Maderchi, pone l'accento sulla necessità di salvaguardare i diritti di coloro ai quali, a seguito dell'applicazione della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono state ritirate le concessioni di guida.

Il senatore Santalco, condividendo l'osservazione del senatore Piscitello, propone un articolo aggiuntivo con il quale si prevede che ai titolari di licenza comunale per i servizi da piazza venga nuovamente rilasciata, anche in soprannumero e sempre che abbiano i prescritti requisiti, la licenza revocata in conseguenza dell'applicazione della predetta legge n. 62.

Il senatore Crollalanza rileva che l'introduzione di limiti di età, secondo quanto richiesto dal senatore Avezzano Comes, sarebbe in contrasto con le tendenze manifestatesi a livello comunitario in materia di aggiornamento dei codici stradali.

Dopo una breve replica del relatore Santi, a giudizio del quale il disegno di legge in discussione reintegra nei loro diritti coloro cui a seguito dell'applicazione della suddetta legge n. 62 sia stata revocata la concessione di guida, è approvato l'articolo 1 proposto dal relatore.

Il senatore Avezzano Comes illustra quindi un emendamento all'articolo 2 proposto dal relatore. Dopo interventi dei senatori Grossi, Piscitello e Cebrelli nonché del relatore e del Presidente, il ministro Preti, nel

dichiararsi in linea di massima favorevole al testo illustrato dal relatore, richiama l'attenzione della Commissione sulla esigenza di un adeguato coordinamento con le norme già vigenti, allo scopo di ovviare a possibili errori o controversie interpretative.

Condividendo le preoccupazioni manifestate dal Ministro, il senatore Santalco propone di costituire una apposita Sottocommissione che approfondisca, nel più breve tempo possibile, i vari aspetti del provvedimento, predisponendo un testo in armonia con la vigente normativa.

La proposta è accolta dalla Commissione, che rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

«Piano poliennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato» (1640).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Prende la parola il senatore Sammartino il quale — dopo aver osservato che il trasporto su rotaia, negli anni scorsi erroneamente sacrificato allo sviluppo del mezzo automobilistico, è stato rivalutato dalla crisi energetica, rimanendo ancora il supporto determinante dell'intero sistema dei trasporti — si sofferma sulle carenze a suo avviso più rilevanti dell'Amministrazione ferroviaria, quali le strozzature ai valichi di confine, la vetustà della rete ferroviaria meridionale, la carenza di personale tecnico accentuata dai recenti, massicci esodi.

L'oratore chiede quindi al Ministro di voler fornire delucidazioni circa i progetti di ammodernamento delle comunicazioni ferroviarie fra Roma ed il Molise. Al riguardo, sottolineata l'esorbitanza degli attuali tempi di percorrenza rispetto al tracciato di 180 chilometri della linea Campobasso-Roma, ricorda che il Governo si era già impegnato a realizzare la variante Venafro-Rocca d'Evandro (che ridurrebbe di un'ora i tempi di percorrenza) e che il mancato rispetto di

tale impegno ha profondamente deluso le aspettative delle popolazioni interessate.

Il senatore Sammartino conclude proponendo un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge, allo scopo di snellire le procedure per l'approvazione del piano generale di attuazione del provvedimento in esame.

Il senatore Santalco replica brevemente nella sua veste di relatore, mentre il ministro Preti si riserva di intervenire eventualmente nel corso dell'esame degli articoli.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 1.

Il senatore Piscitello illustra un testo sostitutivo dell'articolo, cui il relatore Santalco ed il ministro Preti propongono delle modifiche che sono accolte dalla Commissione.

Nella nuova formulazione l'articolo autorizza il Ministro dei trasporti a presentare al Parlamento, entro il 1976, sentiti il CIPE e la Commissione consultiva interregionale, un piano decennale di sviluppo dell'intera rete ferroviaria in armonia con il piano generale dei trasporti, da definire in sede di programmazione nazionale. Nel frattempo l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare attuazione ad un programma straordinario di interventi urgenti per l'importo complessivo di lire 2 mila miliardi.

L'articolo ribadisce poi le direttive, già indicate nel testo originario del disegno di legge, cui il programma straordinario dovrà attenersi, evidenziando tra l'altro l'esigenza di un potenziamento dei collegamenti con le isole ed il rafforzamento delle infrastrutture ferroviarie che servono i principali porti.

All'articolo 2 la Commissione, approvato un emendamento soppressivo del primo comma, conseguenziale alle modifiche in precedenza apportate, accoglie due emendamenti del relatore. Il primo consente alla Azienda ferroviaria di assumere, anche in via immediata, gli impegni finanziari previsti dal provvedimento; il secondo eleva dal 7 all'11 per cento dei 1.250 miliardi destinati agli impianti fissi la quota parte da riservare al miglioramento ambientale delle condizioni di lavoro del personale.

All'articolo 3, accolta una modifica di coordinamento al primo comma e respinto l'emendamento in precedenza proposto dal senatore Sammartino, viene illustrato dal senatore Piscitello un comma aggiuntivo al terzo, con il quale si prevede che il programma straordinario e gli eventuali piani parziali siano comunicati al Parlamento e alle Regioni, prima della emanazione dei relativi decreti di approvazione.

Dopo interventi contrari del relatore e del ministro Preti ed una dichiarazione di voto del senatore Avezzano Comes (il quale si dichiara a sua volta contrario, ritenendo l'emendamento pleonastico in quanto il disegno di legge prevede già procedure di consultazione con le Regioni), l'emendamento stesso, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione, che approva poi, su proposta del relatore, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Accolto con una modifica formale l'articolo 4, il senatore Piscitello illustra un emendamento all'articolo 5, con il quale s'intende imputare al bilancio del Tesoro e non a quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie il pagamento degli interessi sui mutui da contrarre e sulle obbligazioni da emettere in applicazione del provvedimento in esame.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione, che approva poi, con una modifica di coordinamento, l'articolo 6.

Su invito del ministro Preti il senatore Piscitello trasforma quindi in ordine del giorno un articolo 6-bis da lui proposto e tendente a realizzare un'adeguata programmazione delle commesse di materiale ferroviario.

Accolta una modifica formale all'articolo 7, il senatore Piscitello trasforma in ordine del giorno un comma aggiuntivo allo stesso articolo, tendente a far sì che l'Azienda autonoma delle ferrovie affidi a specialisti particolari studi e progettazioni soltanto quando ricorrano comprovati motivi di economicità.

L'articolo 8 è approvato nel testo originario, dopo che il senatore Piscitello ha dichiarato di ritirare un suo emendamento, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Sono quindi approvati l'articolo 9, in un testo sostitutivo proposto dal relatore, e gli articoli 10 ed 11 nel testo originario.

Il relatore dà poi lettura di un suo articolo aggiuntivo, già illustrato nella seduta di ieri, tendente a snellire le procedure per la variazione delle tariffe ferroviarie.

L'articolo, posto ai voti, è accolto dalla Commissione, che approva parimenti un ulteriore articolo aggiuntivo, proposto dal relatore, con il quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile riassume il nome di Ministero dei trasporti.

I senatori Piscitello e Santonastaso dichiarano di ritirare gli ordini del giorno presentati, riservandosi di riproporli in Assemblea.

Dopo avere approvato l'ordine del giorno (concernente la presentazione di un apposito disegno di legge per l'ulteriore finanziamento della direttissima Roma-Firenze), già illustrato dal senatore Santalco nella seduta di ieri ed accolto dal Governo, la Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente all'approvazione del disegno di legge, per il quale si propone il nuovo seguente titolo « Programma di interventi straordinari e urgenti per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato ».

La seduta termina alle ore 14,35.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

*Presidenza del Presidente
TORTORA*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Di Vagno.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il sottosegretario Di Vagno informa di dover differire a brevissimo termine la ri-

sposta all'interrogazione (3-1096) del senatore Baldini, perchè il Governo sta in questi giorni affrontando il delicato problema dell'aumento del prezzo del metano.

Il senatore Baldini sottolinea l'esigenza che il Governo esamini la questione con estrema attenzione, al fine di evitare gravissimi danni per le categorie interessate.

Il rappresentante del Governo assicura che i problemi sollevati dall'interrogante saranno tenuti nella massima considerazione per giungere ad una soluzione equa.

Il sottosegretario Di Vagno risponde poi all'interrogazione (3-1163) del senatore Alessandrini, concernente l'elettrodotto Muisignano-Cislago (Varese).

Il senatore Alessandrini si dichiara insoddisfatto, anzi deluso, per la risposta che non tiene conto, a suo avviso, dell'esigenza di una seria verifica dei fatti rappresentati nell'interrogazione.

Il rappresentante del Governo illustra ulteriormente alcuni punti della risposta fornita.

PER UN DIBATTITO SULLA POLITICA DEI PREZZI E SUL CREDITO AGEVOLATO

Il senatore Fusi propone che la Commissione apra quanto prima un dibattito sulla politica dei prezzi praticata dal Governo; a tal fine ritiene indispensabile che il Governo fornisca alla Commissione il documento di recente elaborato nella materia da un comitato di studi del Ministero dell'industria, presieduto dall'ingegner Capuano.

Dopo un breve intervento del presidente Tortora il sottosegretario Di Vagno si impegna, ove sia stato ultimato, a portare a conoscenza dei componenti della Commissione il suddetto documento, come fase introduttiva ad un eventuale dibattito sulla politica governativa in materia di prezzi.

Successivamente il senatore Piva, lamentato che le disposizioni vigenti sul credito agevolato rimangono praticamente inoperanti perchè il Governo non ha provveduto al loro rifinanziamento (e la stretta creditizia in atto ha ulteriormente compromesso la situazione), propone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia chiamato in Commissione a discutere del

problema dell'indispensabile rifinanziamento dell'Artigiancassa e delle altre leggi sul credito agevolato; nell'occasione sarebbe altresì indispensabile discutere delle misure idonee ad introdurre criteri di selettività nella concessione del credito, tali da garantire l'attività delle piccole e medie imprese.

Il senatore Alessandrini si associa e il sottosegretario Di Vagno assicura che non mancherà di informare il ministro De Mita dei desideri della Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974** » (1503).

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea).

Il Presidente ricorda le fasi salienti del dibattito, svoltosi nelle sedute del 10 e del 17 aprile del 5 e del 26 giugno.

Il sottosegretario Di Vagno comunica che il CIPE ha posto il piano poliennale del CNEN al secondo posto tra i problemi da trattare in via prioritaria; a suo avviso, pertanto, entro due settimane l'esame del suddetto piano dovrebbe aver luogo.

Il senatore Bertone dichiara che, nonostante le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il Gruppo comunista si vede costretto a chiedere, ai sensi dell'articolo 35, comma secondo, del Regolamento, che il disegno di legge sia rimesso all'esame e alla votazione dell'Assemblea, sia perchè esso costituisce un'ennesima conferma dell'incapacità del Governo ad affrontare i problemi di fondo del Paese in una visione armonica e globale, sia perchè la normativa in discussione continua ad inquadrarsi in quell'anomala situazione di disorganicità che purtroppo ha contrassegnato l'attività della ricerca nell'ultimo quinquennio; conclude riaffermando la potenziale capacità del CNEN ad assicurare al Paese un'adeguata attività di ricerca e sostenendo che il personale del CNEN stesso apprezzerà l'iniziati-

va del suo Gruppo, volta a rimettere all'Assemblea la discussione del provvedimento, affinché il problema abbia adeguata risonanza nella pubblica opinione ed il Governo sia impegnato ad adottare finalmente le misure ormai improrogabili.

Il senatore Alessandrini, relatore alla Commissione, espone numerose argomentazioni al fine di far recedere i rappresentanti del Gruppo comunista dalla proposta di rimessione. Avendo peraltro il senatore Bertone, a nome del suo Gruppo, dichiarato di non poter accogliere l'invito, il senatore Catellani pone in risalto l'esigenza di giungere quanto prima all'approvazione del disegno di legge, unico strumento idoneo a garantire la sopravvivenza del CNEN.

Successivamente il senatore Venanzetti ricorda di avere avanzato, nella precedente seduta, la proposta di stralciare dal provvedimento le norme concernenti il finanziamento — o parte di esso — onde non pregiudicare ulteriormente la già precaria situazione economica del CNEN; a suo avviso, se la sua richiesta venisse accolta, si renderebbe superfluo rimettere la discussione del provvedimento all'Assemblea.

Seguono interventi del senatore Bertone, contrario alla proposta del precedente oratore, e del relatore Alessandrini, il quale precisa che non tutti i dipendenti del CNEN sono concordi nel giudizio negativo sul provvedimento in esame.

Il presidente Tortora, nel prendere atto della richiesta formulata nei termini regolamentari del Gruppo comunista, avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(Esame del disegno di legge n. 1503 sopra indicato).

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al senatore Alessandrini di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

« **Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** » (766), d'iniziativa dei senatori Togni ed altri.

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente avverte che nella prossima settimana tornerà a riunirsi la Sottocommissione incaricata di approfondire lo studio del disegno di legge e di esaminare i numerosi emendamenti presentati.

Il seguito della discussione viene pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente
PREMOLI

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la conoscenza e l'uso dei farmaci ad azione progestativa** » (794), d'iniziativa dei senatori Zanti Tondi Carmen Paola ed altri;

« **Istituzione dei Centri comunali di assistenza sanitaria familiare** » (825), d'iniziativa del senatore Pinto.

(Esame e rinvio).

Il senatore Leggieri, relatore alla Commissione, illustra brevemente i due disegni di legge, riservandosi di ampliare le osservazioni e l'analisi dei due testi non appena la Commissione potrà esaminare anche il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Falcucci Franca ed altri, che per il suo contenuto dovrà essere discusso congiuntamente con quelli già all'esame della Commissione.

La vertiginosa crescita delle pratiche anti-concezionali, dovuta all'introduzione dei contraccettivi orali, obbliga il legislatore, sottolinea il relatore, a dare una regolamentazione organica a questo nuovo settore che rientra, per l'uno o per l'altro verso, nell'assistenza sociale in senso ampio. Tale regolamenta-

zione potrà forse risultare, a seconda dei motivi ispiratori che prevarranno, parzialmente diversa, nelle finalità, da quella dei due disegni di legge in esame, dei quali il primo, presentato dalla senatrice Carmen Zanti Tondi, è incentrato sul tema della emancipazione della donna e il secondo, presentato dal senatore Pinto, è diretto a finalità di neo-maltusianesimo rese attuali, oggi, dal rilevante sviluppo demografico di molte popolazioni della terra.

Il relatore avverte tuttavia che il contenuto normativo dei due disegni di legge è, a suo parere, accettabile in linea di massima, trattandosi in entrambi i casi dell'istituzione di organismi di assistenza e consulenza medico-sociale, per favorire una libera e responsabile programmazione delle nascite da parte delle famiglie.

Riservandosi di riprendere in altra seduta l'esame dei due testi, per i quali egli ritiene comunque necessari taluni emendamenti, l'oratore si sofferma poi sul problema generale della disciplina legislativa della programmazione delle nascite, disciplina che deve tendere essenzialmente a due obiettivi: combattere il grave fenomeno dell'eccessiva frequenza della maternità, riscontrabile soprattutto nelle famiglie meno agiate, nelle quali è tanto più difficile preservare la salute della madre e del nascituro; ed impedire che l'uso sconsiderato dei mezzi contraccettivi senza prescrizione medica, specialmente di quelli orali, continui ad essere causa dei gravi danni alla salute psico-fisica ormai ampiamente certificati dalle informazioni mediche e dai dati statistici. Il senatore Leggieri sottolinea però la necessità — di cui del resto si tiene conto nei due disegni di legge — di distinguere e separare nettamente dai mezzi anti-concezionali quei prodotti che, agendo sull'uovo-cellula già fecondato, devono essere considerati quali mezzi abortivi e quindi, egli afferma, devono essere esclusi in via assoluta da qualunque regolamentazione della materia, trattandosi di pratiche inaccettabili nel contesto etico-sociale del Paese.

Dopo aver rilevato la connessione dei due disegni di legge con alcuni problemi di diritto penale dei quali si è già occupata, in parte,

la Corte costituzionale, il relatore conclude proponendo la costituzione di una Sottocommissione che provveda ad unificare i testi dei due disegni di legge in esame assieme a quello della senatrice Falcucci sopra menzionato. Dopo brevi interventi del senatore De Giuseppe e della senatrice Carmen Zanti Tondi, viene decisa la nomina di una Sottocommissione per l'unificazione dei testi: essa risulta composta dai senatori Argiroffi, Barbera, Costa, Maria Pia Dal Canton, Gattoni, Leggieri, Ossicini, Pinto, Pittella, Premoli e Carmen Zanti Tondi.

La seduta termina alle ore 18.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

4^a Commissione permanente
(Difesa)

Venerdì 5 luglio 1974, ore 9

Comunicazioni del Ministro della difesa.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30